

*Azione per la “reintegrazione” del genitore nella pienezza
della responsabilità genitoriale: competenza del
Tribunale dei Minorenni*

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 11 febbraio 2015 (Pres. Servetti,
rel. G. Buffone)

**RESIDENZA ABITUALE DEL MINORE – TRASFERIMENTO UNILATERALE
ATTUATO DA UNO SOLO DEI GENITORI CONTRO LA VOLONTÀ
DELL’ALTRO – LASSO DI TEMPO TRASCORSO DAL TRASFERIMENTO –
ASSENZA DI CONTESTAZIONI DA PARTE DEL GENITORE DISSENZIENTE
– COMPETENZA DEL FORO DEL LUOGO DI NUOVA DIMORA DEI
FANCIULLI – SUSSISTE**

La domanda del genitore diretta ad ottenere una modifica dei provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale deve essere qualificata come domanda ex art. 333 comma 2 c.c. posto che le limitazioni ex art. 333 c.c. sono sempre modificabili e revocabili ai sensi del secondo comma della citata norma. L’art. 38 disp. att. c.c. come modificato dalla legge 219/2012 ha previsto in via generale la competenza del Tribunale dei Minori per i procedimenti di cui all’art. 333 c.c. senza operare alcuna distinzione tra le ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell’art. 333 c.c., con la sola eccezione per cui i provvedimenti di cui alla suddetta disposizione vengono attratti alla competenza del Tribunale Ordinario nell’ipotesi in cui sia in corso tra le stesse parti un giudizio di separazione o divorzio o un giudizio ai sensi dell’art. 316 c.c. In altri termini, l’azione ex art. 333 comma 2 c.c. proposta in via autonoma non rientra nella competenza del Tribunale Ordinario, ipotizzabile sempre soltanto nel caso in cui penda un procedimento di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c. tra le stesse parti (v. art. 38, comma I, disp. att. c.c.) e la competenza del Tribunale per i Minorenni si estende anche al provvedimento di modifica o revoca delle limitazioni genitoriali, trovando la sua disciplina normativa in seno all’art. 333 comma 2 c.c., come richiamato anche in parte qua dall’art. 38 disp. att. c.c.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

omissis

letto il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 11 febbraio 2015,

da nei confronti di ...

genitori di ..., nata il ..2007 fuori da matrimonio,

rilevato che, con il ricorso introduttivo del procedimento, la parte ricorrente richiede una modifica dei provvedimenti assunti – in tempi recenti - dal Tribunale per i Minorenni di Milano, che, con decreto del 9

gennaio 2014, ha affidato „, all’Ente di residenza (Comune di „) a seguito di indagine peritale e complesso procedimento durato circa quattro anni; *rilevato* che, a sostegno delle sue pretese, in merito ai rapporti genitoriali, la ricorrente allega un mutamento delle condizioni soggettive di fatto che avevano determinato l’intervento del Tribunale per i Minorenni e, in merito ai rapporti patrimoniali, censura la decisione citata dove ha respinto la condanna del padre a un contributo economico in favore della madre;

ritenuto che, in merito alla questione dei rapporti genitoriali, l’istanza della ricorrente si traduca in un ricorso ex art. 333, comma II, c.c. poiché tende a rimuovere un limite alla responsabilità genitoriale apposto dal Tribunale per i Minorenni con un decreto che è finanche nella sua fase attuativa, essendo stato depositato il 13 gennaio 2014 e avendo rimesso all’Ente delle deleghe puntuali per l’organizzazione dei rapporti genitoriali così collocandosi – essa istanza – fuori dalla competenza di questo ufficio (Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 6 maggio 2014, Pres. Servetti, est. Muscio)¹;

ritenuto che, in merito alla questione dei rapporti patrimoniali, l’istanza si traduce in un’impropria forma di impugnazione del decreto del Tribunale per i Minorenni poiché si assume che abbia errato (*ab origine*) nel respingere la domanda di contribuzione con ciò, all’evidenza, dovendosi la ricorrente dolere in sede di gravame e non ex art. 337-quinquies c.c.;

ritenuto comunque come sia palesemente inammissibile una «domanda riconvenzionale» della parte che introduce il processo posto che la riconvenzione è strumento rimediale attribuito al convenuto (anche già solo sostanziale) a fronte di un altrui libello che introduce domande per il conseguimento di un determinato bene della vita (v. pag. 16 ricorso);

ritenuto anche come sia palesemente inammissibile la domanda di restituzione degli arretrati non corrisposti per l’importo di euro000 trattandosi di domanda sottoposta al rito ordinario e da non potersi trattare, in regime di cumulo processuale (art. 40 c.p.c.) come le istanze sottoposte al rito camerale sui diritti soggettivi;

ritenuto nel resto come non possa non essere stigmatizzato il comportamento del genitore che, dopo quattro anni di processo, in cui coinvolti minori, al termine della procedura, senza attendere il fisiologico sviluppo degli interventi di sostegno dell’ente delegato per limitare la responsabilità genitoriale, già promuova un nuovo giudizio così protraendo il coinvolgimento dei figli nella procedura giurisdizionale, con ciò già rivelando – al contrario di quanto ritenuto in ricorso – una

¹ La domanda del genitore diretta ad ottenere una modifica dei provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale deve essere qualificata come domanda ex art. 333 comma 2 c.c. posto che le limitazioni ex art. 333 c.c. sono sempre modificabili e revocabili ai sensi del secondo comma della citata norma. L’art. 38 disp. att. c.c. come modificato dalla legge 219/2012 ha previsto in via generale la competenza del Tribunale dei Minori per i procedimenti di cui all’art. 333 c.c. senza operare alcuna distinzione tra le ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell’art. 333 c.c., con la sola eccezione per cui i provvedimenti di cui alla suddetta disposizione vengono attratti alla competenza del Tribunale Ordinario nell’ipotesi in cui sia in corso tra le stesse parti un giudizio di separazione o divorzio o un giudizio ai sensi dell’art. 316 c.c. In altri termini, l’azione ex art. 333 comma 2 c.c. proposta in via autonoma non rientra nella competenza del Tribunale Ordinario, ipotizzabile sempre soltanto nel caso in cui penda un procedimento di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c. tra le stesse parti (v. art. 38, comma I, disp. att. c.c.) e la competenza del Tribunale per i Minorenni si estende anche al provvedimento di modifica o revoca delle limitazioni genitoriali, trovando la sua disciplina normativa in seno all’art. 333 comma 2 c.c., come richiamato anche in parte qua dall’art. 38 disp. att. c.c.

mancanza di attenta riflessione in ordine al *best interest* del fanciullo coinvolto;
ritenuto peraltro, come il presunto estinguersi della conflittualità sia smentito dal fatto stesso che è la madre a proporre domanda contro il padre e non si tratta, dunque, di procedimento su ricorso congiunto;
ritenuto che, in ipotesi del genere, a fronte di domande comunque infondate già in rito, l'attivazione della procedura si concluderebbe in un pregiudizio per il minore al quale verrebbe negata la minima stabilità di misure tutelanti, senza trascurare le ricadute negative per il sistema pubblico di risoluzione delle liti giudiziarie che verrebbe impegnato in un dispendio di energie affatto utile o necessario;
ritenuto che, per tutti i motivi esposti, sia superflua la preventiva instaurazione del contraddittorio, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluyente sull'esito del giudizio (Cassazione Civile, Sez. Unite, 16 luglio 2012, n. 12104; in questi termini già: Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 24 febbraio 2014, Pres. est. Gloria Servetti) atteso che non potrebbe per tale via neppure in ipotesi giungersi al superamento delle considerazioni in rito (Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 2 – 3 aprile 2013; Trib. Milano, sez. I civ., decreto 3 ottobre 2013); peraltro, il rigetto de plano, in ipotesi del genere, è conforme al principio di ragionevole durata del processo che sarebbe vulnerato dove si consentisse alle parti, ad nutum, di differire in continuazione la data di chiusura della procedura.

P.Q.M.

DICHIARA l'inammissibilità
Nulla per le spese